

CAMPEGGIO CLUB BELLUNO



STATUTO

INDICE

TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE		
art. 1	DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA	pag. 2
art. 2	SCOPI	pag. 2
TITOLO II DEI SOCI		
art. 3	I SOCI	pag. 2
art. 4	RAPPORTI TRA I SOCI E L'ASSOCIAZIONE	pag. 3
art. 5	DECADENZA DEI SOCI	pag. 3
TITOLO III DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
art. 6	GLI ORGANI	pag. 3
art. 7	INCOMPATIBILITA'	pag. 4
art. 8	ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E SVOLGIMENTO	pag. 4
art. 9	ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE	pag. 4
art. 10	CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E SVOLGIMENTO	pag. 5
art. 11	CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE	pag. 5
art. 12	PRESIDENTE	pag. 5
art. 13	VICE-PRESIDENTE	pag. 6
art. 14	PRESIDENTI ONORARI	pag. 6
art. 15	COMMISSIONI E COMITATI	pag. 6
TITOLO IV DEGLI ORGANI DI CONTROLLO		
art. 16	COLLEGIO DEI REVISORI	pag. 6
art. 17	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	pag. 6
TITOLO V DEL PATRIMONIO		
art. 18	PATRIMONIO E PROVENTI	pag. 7
art. 19	BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO	pag. 7
TITOLO VI NORME FINALI		
art. 20	MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO	pag. 7
art. 21	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	pag. 8
art. 22	INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO	pag. 8
art. 23	ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA	pag. 8

STATUTO DEL CAMPEGGIO CLUB BELLUNO

TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

Il Campeggio Club Belluno fondato con atto notarile in data 27 settembre 1974 è una libera associazione di campeggiatori che rappresenta e tutela gli interessi generali di quanti praticano il turismo all'aria aperta, sia stanziale che itinerante.

- a) Non ha fine di lucro, ha durata indeterminata e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici e religiosi.
- b) La sede legale è in Belluno.
La sede amministrativa può coincidere con quella legale.
La variazione della Sede legale e di quella amministrativa potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- c) Il Campeggio Club Belluno ha patrimonio proprio e autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione Campeggio Club Belluno persegue i seguenti scopi:

- a) promuove, coordina e tutela l'attività di campeggio, il turismo itinerante, l'associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all'aria aperta, anche con riferimento al volontariato, alle attività di tempo libero e sportive e alla promozione turistica, in Italia e all'estero, della propria Provincia
- b) rappresenta e tutela nei limiti delle proprie possibilità i propri associati e quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura;
- c) promuove, incentiva e coordina nel proprio ambito la partecipazione dei soci all'attività di Protezione Civile;
- d) opera per ottenere, da Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in uso, in concessione, in comodato, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio, aree di sosta attrezzate destinate al parcheggio temporaneo dei veicoli ricreazionali dei turisti itineranti, di aree destinate al ricovero, alla custodia e all'assistenza tecnica delle predette attrezzature, nonché alla gestione delle predette realizzazioni;
- e) promuove e coordina iniziative di soci e collabora con questi per l'attuazione di attività statutarie;
- f) svolge ogni altra attività connessa e correlata agli scopi sopracitati, anche se non espressamente elencati.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 3 – I SOCI

Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda di iscrizione. Sul suo accoglimento si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Sono soci coloro che, regolarmente iscritti nell'apposito Albo, hanno corrisposto l'intera quota annuale.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari: titolari della tessera associativa;

- b) soci familiari: altri componenti il nucleo familiare conviventi;
- c) soci giovani: soci con età compresa tra i 14 e i 28 anni; qualora maggiorenni ed intestatari di tessera, ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto, si considerano soci ordinari.

I relativi diritti e doveri sono previsti nel Regolamento.

Tutti i soci del Campeggio Club Belluno sono anche soci di eventuali Associazioni Regionali e/o Nazionali e/o Internazionali alle quali il Campeggio Club Belluno stesso decidesse di aderire.

Sono inoltre previste le figure di socio amico e socio onorario;

- d) soci amico: è un socio che è stato iscritto in forma continuativa al Campeggio Club Belluno per almeno cinque anni e che viene iscritto al Club su motivato parere favorevole del Direttivo;
- e) socio onorario: è una persona che, pur in assenza dei requisiti propri del socio amico, si sia distinta per attività collegata alla vita del Campeggio Club.

I soci di cui ai punti d) ed e) non hanno diritto di voto.

Art. 4 – RAPPORTI TRA I SOCI E L'ASSOCIAZIONE

Tutti i soci accettano il presente Statuto e il Regolamento in ogni sua parte.

Le quote sociali sono intrasmissibili, salvo per causa di morte.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito e coloro che le occupano devono tutelare l'interesse dell'Associazione, senza perseguire interessi in conflitto con gli scopi Statutari. Sono ammessi unicamente i rimborsi delle spese vive sostenute per l'espletamento delle attività istituzionali secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Tutti gli iscritti al Campeggio Club Belluno riconoscono espressamente che per la soluzione dei contrasti e vertenze riguardanti l'attività sociale, l'unica autorità è quella prevista dal Campeggio Club Belluno, assumendo l'obbligo di non adirne altre.

Art. 5 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni, per cancellazione, per morte e per radiazione.

Le dimissioni devono essere date per iscritto entro la scadenza dell'anno sociale; passato tale termine il socio ha l'obbligo morale di versare la quota sociale per l'anno successivo.

TITOLO III DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6 – GLI ORGANI

Sono Organi istituzionali del Campeggio Club Belluno:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Proviviri

I componenti degli Organi istituzionali, devono essere eletti a scrutinio segreto.

Le cariche elettive hanno la durata di tre anni; tutti i membri possono essere rieletti.

Sono eleggibili tutti i soci ordinari, familiari e giovani maggiorenni.

Per l'elezione degli organi di cui ai punti b), d), e) il voto può essere espresso a mezzo posta, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 7 – INCOMPATIBILITA'

Non possono essere eletti negli Organi di cui all'art.6 coloro che si trovano in una situazione di cui all'art. 2382 Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché coloro che sono in concorrenza o in conflitto con il Campeggio Club Belluno.

Negli Organi di controllo può essere eletto soltanto un socio tra quelli appartenenti ad un medesimo nucleo familiare.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E SVOLGIMENTO

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari. Ogni socio ordinario può essere rappresentato per delega da un altro socio maggiorenne (ordinario, familiare o giovane).

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Essa è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei quattro mesi successivi alla fine dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata nel periodo compreso tra uno e tre mesi prima della naturale decadenza delle cariche elettive.

L'Assemblea Straordinaria è indetta e convocata

- ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci ordinari;

L'Assemblea dei soci è convocata mediante invito spedito ad ogni socio, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

L'Assemblea dei soci è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea designa un socio ad esercitare le funzioni di Segretario.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti votanti, eccetto le delibere che riguardano l'approvazione e modificazione dello Statuto Sociale e gli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione, casi nei quali è prevista la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Nelle votazioni elettive degli Organi sociali ogni elettore non potrà votare per un numero di candidati superiore ai due terzi degli eleggibili.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

L'Assemblea dei Soci si riunisce per:

- a) esaminare l'attività svolta e formulare proposte per il raggiungimento degli obiettivi statutari;
- b) determinare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri.
- d) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto di soci;
- e) deliberare sull'approvazione e sulle modifiche da apportare al presente Statuto.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E SVOLGIMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni, salvo i casi di cui al successivo comma tre.

Qualora a seguito di defezione e nell'impossibilità di surroga, e sempre qualora il Consiglio Direttivo ritenga di poter continuare ad operare, potrà farlo fino ad un minimo di 5 (cinque) membri.

Se un consigliere è dimissionario o non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive senza dare giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso, sarà dichiarato decaduto e si provvederà a surrogarlo con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato autonomamente dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

In assenza del Presidente il Consiglio Direttivo sarà convocato dal vice-Presidente e in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei partecipanti (fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente) e sono immediatamente esecutive, anche se impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri, nelle materie di competenza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente potrà invitare a partecipare alle riunioni, con funzione consultiva, una o più personalità esterne al Consiglio Direttivo.

Alle riunioni possono assistere tutti i soci, senza poter intervenire al dibattito se non autorizzati da chi presiede la stessa. Per particolari motivi e su richiesta di chi presiede la riunione, questa può essere riservata ai soli componenti del Consiglio Direttivo.

Art.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo si riunisce per:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e decidere sulle materie non riservate specificatamente ad essa;
- b) eleggere al suo interno il Presidente e il vice-Presidente;
- c) predisporre lo Statuto e le eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea;
- d) predisporre e modificare il Regolamento;
- e) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti;
- f) formulare le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei Soci,
- g) decidere in merito alle strutture necessarie per garantire il funzionamento dell'Associazione e nominare o revocare i responsabili delle stesse;
- h) predisporre i programmi delle attività;
- i) autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi natura e a resistere alle stesse, stipulare contratti nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e a concludere transazioni, oltre a porre in essere tutti gli altri atti di funzionamento nei limiti fissati dall'Assemblea;
- j) determinare prestazioni a favore dei soci.

Art. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei membri eletti nel Consiglio stesso (quattro); il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice-Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente il vice-Presidente opera solo per l'ordinaria amministrazione e provvede immediatamente a convocare il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alle competenze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – VICE-PRESIDENTE

Il vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità del Presidente e dura in carica 3 (tre) anni.

Art. 14 – PRESIDENTI ONORARI

L'Assemblea dei soci può attribuire, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, la qualifica di Presidente Onorario dell'Associazione ad un socio che abbia conferito particolare lustro all'Associazione. I Presidenti Onorari hanno di diritto la qualifica di soci ordinari e ad essi spetta quindi la tessera dell'Associazione che viene fornita in forma gratuita.

Art. 15 – COMMISSIONI E COMITATI

Per un più efficace conseguimento degli scopi dell'Associazione possono essere istituite Strutture, Commissioni e Comitati la cui nomina avverrà con delibera del Consiglio Direttivo che ne definisce scopi, durata e composizione.

Le Strutture, le Commissioni e i Comitati hanno le funzioni che ad esse vengono attribuite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo e la verifica della contabilità generale è affidato ad un Collegio composto di tre Revisori effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Il loro incarico termina alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsivoglia altra carica istituzionale in seno all'Associazione.

I Revisori supplenti entrano in carica per vacanza di uno dei Revisori effettivi di elezione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dai Revisori effettivi in occasione della prima riunione collegiale.

I Revisori esercitano il loro incarico secondo le norme di legge effettuando almeno il controllo sul conto consuntivo annuale e redigendo apposita relazione, e ciò per gli esercizi finanziari di loro competenza. Non sono ammesse deleghe.

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Ad esso spetta dirimere e decidere, quale amichevole compositore, le controversie tra i soci e tra i soci e il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato e dopo aver valutato le ragioni espresse dai singoli interessati ai quali può assegnare un termine non prorogabile entro il quale ottenere chiarimenti, informazioni e prove. Lo stesso può sanzionare, secondo la gravità dei fatti accertati, con richiamo scritto riservato o palese, sospensione, cancellazione o radiazione dall'Associazione.

Il provvedimento motivato deve essere comunicato per iscritto alle parti interessate.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsivoglia altra carica istituzionale in seno all'Associazione.

I Probiviri supplenti entrano in carica per vacanza di uno dei Probiviri effettivi di elezione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto dai Probiviri effettivi in occasione della prima riunione collegiale.

Non sono ammesse deleghe.

TITOLO V DEL PATRIMONIO

Art. 18 – PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di cui è proprietaria per acquisti, lasciti o donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità.

Costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini, in base ai bilanci preventivi approvati:

- a) le rendite patrimoniali;
- b) le quote sociali annuali;
- c) i contributi pubblici e privati;
- d) i proventi comunque derivanti alla Associazione dall'esercizio delle sue varie attività.

La contabilità è tenuta secondo le disposizioni di legge.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione abbia fine benefico o umanitario, o che la distribuzione sia imposta dalla legge.

Art. 19 – BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono presentati dal Consiglio Direttivo e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine dei quattro mesi successivi alla fine dell'esercizio finanziario.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere inviati ai soci, unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 20 – MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Il presente Statuto e il relativo Regolamento possono essere modificati sulla base di quanto già indicato ai precedenti articoli 9 e 11.

Art. 21 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea dei Soci, riunita in seduta Straordinaria e con deliberazione approvata da almeno i 4/5 dei presenti votanti, potrà deliberare lo scioglimento del Campeggio Club Belluno provvedendo alla nomina del liquidatore ed indicando la destinazione da darsi al patrimonio.

I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 22 – INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento valgono le norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II, capo I e II (Delle persone fisiche, Delle persone giuridiche, Disposizioni generali, Delle associazioni e delle fondazioni).

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Entro sessanta giorni dalla approvazione del presente Statuto dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria, per il rinnovo delle cariche sociali a norma del presente Statuto.

Belluno, 22 ottobre 2006

Firmato:

il Presidente dell'Assemblea dei Soci

.....

il Presidente del Campeggio Club Belluno

.....

il Segretario dell' Assemblea

.....